

DPCM 11 MARZO 2020. PRIME OSSERVAZIONI

Il DPCM 11 marzo 2020 ha ulteriormente inasprito le misure assunte fino a ora dal Governo.

Prima di elencarle nel dettaglio, va immediatamente sottolineato che **non è prevista la sospensione delle attività professionali né quella di strutture sanitarie private come i laboratori di analisi.**

Il decreto, più in particolare, dispone, per il periodo 12 - 25 marzo 2020:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
- la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

È data facoltà alle Regioni di ridurre o sopprimere la programmazione del servizio erogate dalle aziende di trasporto. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Le pubbliche amministrazioni devono assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuare le attività indifferibili da rendere in presenza.

Sono **espressamente escluse dai suddetti divieti** le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'elenco seguente, alla condizione che sia in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Mercati con attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

Ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Per le attività produttive e **professionali** il decreto (art. 1, comma 7), invece, si limita a raccomandare l'utilizzo delle seguenti precauzioni:

- a) attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, utilizzare strumenti di protezione individuale;
- e) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Si tratta, come si vede, di prescrizioni rivolte in massima parte alle attività produttive.

Per queste ultime si raccomanda, inoltre, di limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e di contingentare l'accesso agli spazi comuni nonché di favorire intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Va precisato che alcune Regioni hanno già adottato misure ancora più restrittive.

La Regione Campania, ad esempio, aveva già disposto la chiusura di negozi di barbiere, parrucchiere e centri estetici a partire dal 10 marzo ma la misura troverà applicazione fino al 3 aprile 2020 invece che fino al 25 marzo 2020.

Ha poi vietato, a partire dall'11 marzo e fino al 3 aprile 2020, le attività di mercati, anche rionali e settimanali, e di fiere di qualunque genere, senza escludere dal divieto i mercati con attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

La Regione Puglia ha impresso severe misure di contingentamento delle attività sanitarie di elezione fino al 31 marzo 2020.

La Regione Emilia-Romagna ha, tra l'altro, disposto la sospensione, a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, dell'attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.

Più in generale, è consigliabile accertare che le Regioni non abbiano affiancato alle misure disposte dal Governo altre prescrizioni più restrittive.